

Codice A1008D

D.D. 24 maggio 2021, n. 290

**Selezione per l' assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unita di categoria B1 - centralinisti, riservata ai lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 113/85.**



**ATTO DD 290/A1008D/2021**

**DEL 24/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane**

**OGGETTO:** Selezione per l' assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unita di categoria B1 - centralinisti, riservata ai lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 113/85.

Vista la D.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 avente per oggetto: "Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021", così come aggiornata con D.G.R. n. 1-1653 del 14.7.2020;

preso atto che con le DD.G.R. sopra menzionate la Giunta regionale ha previsto tra le misure l'assunzione di categorie protette di cui alla legge 113/1985;

visto l'art. 3, comma 2 della legge 29.03.1985 n. 113 che prevede che "*Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge*";

visto l'art. 3, comma 4 della medesima legge che prevede che "*I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata al servizio competente*";

visto la nota del 12.04.2021 con la quale il Responsabile del Settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi - Tutela dei consumatori ha comunicato la situazione di criticità dell'organico del centralino;

atteso che nella dotazione organica della categoria B vi è la disponibilità dei posti di che trattasi;

ritenuto pertanto necessario procedere alla selezione per l'assunzione di 4 soggetti iscritti nell'elenco dei centralinisti telefonici non vedenti di cui alla sopracitata L. 113/85, mediante richiesta numerica al servizio competente, adempiendo in tal senso ad un preciso obbligo di legge e stabilendo altresì i criteri per la selezione di che trattasi;

considerato che le assunzioni di personale di cui alla legge sopra citata, nonostante i vincoli delle norme di finanza pubblica, sono escluse dalle limitazioni di spesa;

dato atto che la spesa per l'assunzione del personale di che trattasi è stata quantificata nelle DD.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.07.2020 di approvazione del PTFP 2019-2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000";
- D.G.R. n. 35-7608 del 28/9/2018 avente per oggetto: "L.R. 23/2008. Nuove disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale. Sostituzione del Capo I dell'allegato alla D.G.R. 75-13015 del 30/12/2009 e revoca della D.G.R. 16-29545 del 28/02/2000";
- D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'articolo 6 della L. n. 246/2005;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;

#### *determina*

- di procedere, per le considerazioni in premessa illustrate, alla selezione finalizzata all'assunzione di n. 4 unità di categoria B1, di lavoratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 113/1985, con il profilo professionale di "Esecutore attività dei servizi generali";

- di stabilire che per essere ammessi alla selezione i lavoratori avviati dall'Agenzia Piemonte Lavoro debbono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data della richiesta inoltrata dall'Amministrazione:

- età non inferiore ai 18 anni;

- cittadinanza italiana (per le equiparazioni valgono le norme in materia);
- godimento dei diritti politici;
- possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- disponibilità a lavorare su turni;
- iscrizione nell'elenco di cui alla L. 113/85;
- non aver riportato condanne penale che determinino la non ammissione all'impiego pubblico;
- Idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli idonei alla selezione, secondo la vigente normativa, richiedendo l'accertamento dello stato invalidante;
- essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

- Non possono essere ammessi alla selezione:

- coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lett. D) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici, collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni a carattere transitorio e speciale.

- di dare atto che la spesa per l'assunzione del personale di che trattasi è stata quantificata nella D.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 avente per oggetto: "Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021", così come aggiornata con D.G.R. n. 1-1653 del 14.7.2020;

- La Commissione di selezione sarà nominata con successivo provvedimento ed ha il compito di verificare la compatibilità con le mansioni da svolgere, facendo luogo alla prova di selezione ed esprimendo nei confronti dei lavoratori avviati dall'Agenzia Piemonte Lavoro di Torino, un giudizio di idoneità o non idoneità senza formulazione di graduatoria;
- Le prove selettive consisteranno in una prova pratica al centralino ed in un colloquio atto ad accertare la conoscenza della lingua italiana, la capacità di comprensione logica del candidato nonché a metter in luce l'idoneità del candidato a svolgere le funzioni specifiche previste dal profilo professionale, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo del centralino;
- La Commissione dispone di punti 15 per valutare ciascuna delle due prove che si intendono superate con una votazione minima di 9 punti ciascuna;
- Alla prova orale saranno ammessi coloro che avranno ottenuto la votazione minima (9 punti) nella prova pratica;
- Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova pratica e della votazione riportata nella prova orale;
- La prova orale è pubblica e si svolgerà in un'aula di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, compatibilmente con le misure anti-covid 19 previste dal protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici;
- Entro 45 giorni dalla ricezione da parte dell'Amministrazione delle comunicazioni di avviamento dall'Agenzia Piemonte Lavoro di Torino saranno espletate le prove selettive e tutti i lavoratori avviati alle prove di selezione avranno comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui si svolgerà la prova almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove stesse;
- L'assenza dalle prove sarà considerata come rinuncia alla selezione, salvo produzione di opportuna certificazione medica giustificativa dell'assenza;
- Per sostenere le prove di selezione il candidato dovrà essere in possesso di un valido documento di riconoscimento;
- L'Amministrazione provvederà a comunicare l'esito della selezione all'Agenzia Piemonte Lavoro

di Torino per gli adempimenti conseguenti, nonché l'eventuale richiesta di sostituzione di coloro che non si sono presentati o che non sono stati dichiarati idonei o che non hanno accettato la nomina.

con successivo provvedimento si provvederà a costituire rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno a norma di legge e del contratto collettivo di lavoro con le persone avviate dall'Agenzia Piemonte Lavoro di Torino che risulteranno idonee all'assunzione.

- di dare atto che la spesa per l'assunzione del personale di che trattasi è stata quantificata nelle DD.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.07.2020 di approvazione del PTFP 2019-2021.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, la stessa è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane)  
Firmato digitalmente da Andrea De Leo